



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 4 febbraio 2011 n.23

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di evitare, tenuto conto del principio di equità, discrepanze in sede applicativa del secondo comma dell'articolo 72 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e l'urgenza di provvedere, stante la decorrenza degli effetti previsti dalla medesima norma;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 1° febbraio 2011;
Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PENSIONAMENTO DEL PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLO STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2010 N.194

Art. 1

(Sostituzione del secondo comma dell'articolo 72 della Legge 22 dicembre 2010 n.194)

Il secondo comma dell'articolo 72 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è così sostituito:

“Il dipendente del Settore Pubblico Allargato che entro febbraio 2011 abbia maturato i requisiti previsti per il pensionamento di cui al comma 4 dell'articolo 6 della Legge n.157/2005 e successive modifiche ed integrazioni, è collocato a riposo o dimesso dal servizio a far data dal 1° marzo 2011, o da data anteriore per domanda dell'interessato o per raggiungimento del 65° anno di età.”.

Art. 2

(Norme transitorie)

Gli atti di collocamento a riposo o dimissione dal servizio già adottati, all'entrata in vigore del presente decreto, in virtù dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della Legge n.157/2005, richiamati dall'articolo 72, secondo comma, della Legge 22 dicembre 2010 n.194, restano validi, senza necessità di ulteriore legittimazione, solo a seguito di

conferma formale della domanda da parte del dipendente interessato da esplicitarsi entro il 21 febbraio 2011.

In caso contrario tali atti, ancorché già legittimati, sono da considerarsi privi di effetti e decaduti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 febbraio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta